

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'Università di Pisa (nel seguito anche "Università" o "Ateneo"), con Sede in Pisa Lungarno Pacinotti 43 , (C.F 80003670504 – P.I. 00286820501) nella persona del Rettore Pro-tempore Prof. Massimo Augello domiciliato ai fini del presente accordo presso l' Università di Pisa.

E

l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito anche "ENEA" o "Agenzia"), con Sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76 (C.F. 01320740580; P.I. 00985801000) nella persona del Commissario Ing. Giovanni Lelli, domiciliato ai fini del presente accordo presso la Sede ENEA

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale (DICI) dell'Università di Pisa svolge attività di ricerca nel campo delle scienze e tecnologie nucleari sia di Fissione che di Fusione con particolare riguardo alla termoidraulica, alla termomeccanica, ed alla neutronica dei reattori nucleari ed alla loro sicurezza. Il Dipartimento DICI dispone, per tali attività, di risorse umane specialistiche, strutturate all'interno dello stesso Dipartimento che possono essere utilmente impiegate nell'ambito della presente collaborazione.
- ENEA, attraverso l'Unità Tecnica di Ingegneria Sperimentale UTIS, è fortemente impegnata nello sviluppo scientifico e tecnico-progettuale del reattore di quarta generazione a piombo fluente e del blanket triziogeno della macchina ITER e del progetto DEMO.
- ENEA UTIS dispone di laboratori per la termoidraulica dei metalli liquidi e per la scienza dei materiali. I laboratori sono adibiti alla conduzione di

sperimentazioni complesse per ricerche nella Fissione nucleare di quarta generazione e nella Fusione nucleare.

- l'Università e l'ENEA hanno espresso la comune volontà di instaurare una collaborazione per condurre programmi collaborativi di ricerca e formazione nello sviluppo delle conoscenze scientifico-tecnologiche dei metalli liquidi per lo sviluppo sostenibile del settore nucleare da Fissione e da Fusione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

Il DICI dell'Università e l'ENEA attraverso l'Unità Tecnica UTIS con il presente atto si impegnano a condurre una collaborazione di ricerca finalizzata allo sviluppo congiunto di competenze nel settore della Termo - fluidodinamica dei Metalli liquidi per la Fissione di quarta generazione e la Fusione termonucleare.

Oltre agli scambi scientifici, la collaborazione prevede la formazione congiunta di studenti e giovani ricercatori dell'Ateneo con ospitalità presso l'Agenzia e tutoraggio da parte degli esperti ENEA per tesi di laurea triennali, specialistiche e magistrali, tirocini (sulla base di apposita Convenzioni nei termini di legge) e dottorati.

La collaborazione prevede inoltre il supporto didattico degli esperti ENEA per seminari o corsi universitari di pertinenza del progetto, con spese di viaggio e soggiorno del personale dell'Agenzia a carico dell'Università.

Art. 3 - Impegni delle Parti

Il presente accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti, bensì la messa a disposizione da parte di ciascun contraente delle rispettive risorse (personale,

strumentazione, impianti, know-how), necessarie all'espletamento dell'attività tecnico - scientifiche di cui al precedente articolo.

Le Parti, previa attenta valutazione delle rispettive risorse (personale, strumentazione, impianti, know-how), messe a disposizione per lo sviluppo congiunto di competenze convengono nel riconoscere la ripartizione della partecipazione nella quota del 50 % attribuita all'Università e nella quota del 50 % attribuita all'ENEA, ciò anche ai fini della ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale riferita ai risultati congiuntamente conseguiti.

Per l'immediato collegamento delle attività tecnico - scientifiche del presente accordo con la didattica universitaria di riferimento, l'Ateneo potrà attribuire ad esperti dell'Agenzia, coinvolti nella presente collaborazione, contratti per attività di insegnamento ex art 23, comma 1 della legge 240/2010, senza oneri finanziari aggiuntivi per l'ENEA e con le opportunità e limitazioni di cui alla vigente "Disciplina ENEA per attività all'esterno dell'Agenzia da parte di dipendenti dell'ENEA" di seguito riportate nella loro essenza :

- preventiva specifica autorizzazione da parte ENEA;
- possibilità di svolgere le docenze durante l'orario di lavoro ENEA nel limite di 40 ore di lezione per anno accademico;
- riversamento all'Agenzia dell'eventuale compenso attribuito dall'Università all'esperto ENEA;
- contratti per attività di insegnamento per una durata massima di un anno, non rinnovabili per più di due volte nell'ambito della vigenza del presente accordo e comunque in un quinquennio con lo stesso Ateneo;
- rimborsi spese e trattamenti di missione per i trasferimenti presso l'Ateneo, comunque non a carico dell'ENEA.

Art. 4 - Durata e luogo di esecuzione

Considerata la complessità delle attività tecnico – scientifiche e relative sperimentazioni da eseguire, il presente accordo avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del suo perfezionamento, con possibilità di proroga, previo accordo scritto prima della scadenza. Le attività troveranno svolgimento presso le sedi delle due Parti.

Art. 5 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente accordo (inclusi i soggetti in formazione presso l'Ateneo). Gli ospiti saranno tenuti a uniformarsi alle regole comportamentali ed alle normative di sicurezza e di prevenzione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, anche con riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 6 - Responsabilità civile

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. La Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, le sedi dell'altra Parte.

Art. 8 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Art. 9 - Responsabili di accordo

La corretta esecuzione del presente accordo sarà assicurata dai Responsabili scientifici nominati da ciascuna Parte:

•per l'Università il professor Walter Ambrosini (tel 0502218073 e-mail walter.ambrosini@ing.unipi.it)

•per ENEA l'ingegner Mariano Tarantino (tel. 0534801262, e-mail mariano.tarantino@enea.it)

Ai Responsabili scientifici spetta la definizione annuale delle attività di ricerca finalizzata allo sviluppo congiunto di competenze nel settore della Termo - fluidodinamica dei Metalli liquidi per la Fissione di quarta generazione e la Fusione termonucleare.

Ai responsabili di Accordo dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente accordo.

Art. 10 Ripartizione delle risorse

La ripartizione paritetica delle risorse per l'attività di sviluppo congiunto di competenze viene identificata entro il primo mese di ogni anno tramite una valutazione effettuata dai responsabili di accordo sulla base della tipologia delle attività previste per l'anno.

Tipicamente per ogni annualità saranno messe a disposizione le seguenti risorse.

Da parte di ENEA UTIS:

- personale di ricerca per non meno di 1 uomo-anno,
- la conduzione di un grande impianto sperimentale (CIRCE ; Hefus3/EBBTF) per non oltre un mese oppure la conduzione di un medio impianto sperimentale (NACIE ; Lifus 5 ; HELENA ; IELLLO ; TRIEX ; Lifus 6) per non oltre due mesi,
- il responsabile del laboratorio UTIS TCI per le funzioni di coordinamento.

Da parte dell'Università:

- personale di ricerca per non meno di 3 uomini-anno.

ENEA potrà comunque inserire, al pari dell'Università, quote aggiuntive di personale scientifico nella implementazione delle attività di ricerca e sviluppo congiunte.

Art. 11 - Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione nella implementazione delle attività tecnico - scientifiche e di sperimentazione nell'ambito dello sviluppo congiunto di competenze nel settore della Termo - fluidodinamica dei Metalli liquidi per la Fissione di quarta generazione e la Fusione termonucleare è concesso in uso gratuito all'altra Parte solo per la durata e per lo scopo del presente accordo.

Art. 12 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere riservate, per 5 anni dalla conclusione dell'Accordo di Collaborazione, ai dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza delle informazioni è necessaria per lo svolgimento delle attività del progetto medesimo, tutte le conoscenze non di dominio pubblico.

Art. 13 - Risultati della collaborazione

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale /Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote riconosciute nell'ambito del precedente articolo 3, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati

conseguiti.

Le modalità di gestione della co-titolarità verranno fissate con accordi successivi in coerenza con le disposizioni del Codice Civile sulle comunioni patrimoniali.

Fermo restando quanto verrà definito negli accordi di co-titolarità tra le Parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna Parte informerà l'altra tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale.

Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento dell'Università e dell'ENEA quali patrocinanti delle attività in collaborazione.

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Art. 14 - Recesso

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni.

Art. 15 - Divieto di cessione

Il presente accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente.

Art. 16 - Foro competente

Per qualunque controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 17 - Attività negoziale e registrazione

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il presente accordo, perfezionato in forma elettronica, sarà registrato in caso d'uso ai sensi di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per l'Università di Pisa

per l'ENEA

Il Rettore

Il Commissario

Prof. Massimo Augello

Ing. Giovanni Lelli